



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI PADOVA

riunito in Camera di Consiglio nella persona dei sigg.ri magistrati

dott.ssa Caterina Santinello, Presidente

dott. Guido Marzella, Giudice relatore ed estensore

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, Giudice relatore

nel procedimento n. **91/2023 R.G.P.U.** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

atteso che con ricorso depositato in data 8.9.22 Giampietro Mirimin, premettendo:

- di risiedere in Sant'Angelo di Piove di Sacco presso l'abitazione del cognato Guido Carlin, dopo essersi separato consensualmente dalla moglie Tosca Badon nel luglio del 2020, alla quale veniva affidato il figlio Marco, prevedendosi a suo carico il versamento di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili,
- di non essere già stato esdebitato nel corso degli ultimi cinque anni e di non aver beneficiato dell'esdebitazione per almeno due volte,
- di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto consumatore,
- di non aver fatto ricorso ad altre procedure *ex lege* n. 3/12 nei precedenti cinque anni,
- di versare in stato di sovraindebitamento, disponendo di un patrimonio liquidabile stimato in circa € 93.000,00 a fronte di debiti per complessivi € 480.000,00,
- che le predette difficoltà finanziarie erano insorte a seguito delle vicissitudini in cui si imbattevano le associazioni per la promozione e l'insegnamento della musica di cui aveva assunto la carica di presidente, oggetto di accertamenti



compiuti dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, i quali comportavano l’immediato esborso a suo carico di importi per € 25.000,00, oltre alla rateazione del residuo, pari ad oggi ad oltre € 380.000,00,

- che a fronte dello squilibrio finanziario così verificatosi era stato quindi costretto ad accendere finanziamenti con “Banca Intesa” e con la “BCC di Sant’Elena” al fine di fare altresì fronte:
 - o ad un mutuo originariamente contratto con quest’ultima ancora nel 2002 per l’acquisto della casa di abitazione,
 - o ai costi dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di cui era comproprietario assieme alla sorella, poi sospesi a causa di una riscontrata compromissione della stabilità dell’edificio,
- che nel 2017 aveva negoziato un nuovo mutuo ipotecario con la “Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco” al fine di estinguere i precedenti finanziamenti contratti con la “BCC” e continuare a far fronte al pagamento delle rateazioni per i debiti fiscali,
- che a partire dal 2018 era stato costretto a ridimensionare i propri impegni lavorativi al fine di poter assistere il figlio Marco, vittima di un gravissimo incidente motociclistico a fronte del quale gli veniva riconosciuta una invalidità dell’80%, con susseguente necessità di accensione di un ulteriore mutuo di € 22.300,00 con “Agos Ducato”,
- che egli percepisce un reddito annuo pari a circa € 19.600,00, gravato di una trattenuta di € 298,33 mensili quale rimborso di un prestito erogato dall’INPS, dovendo far fronte a spese mensili di sostentamento per € 1.695,38, comprensive di ingenti costi per cure odontoiatriche, cui si aggiunge la somma di € 300,00 mensili dovuta a titolo di mantenimento del figlio,
- di essere quindi in grado di offrire alla procedura:



- la somma mensile di € 93,00 per un triennio,
 - l'importo di € 63.000,00 depositato su di un conto corrente accesso presso "Banca Intesa", di cui € 50.000,00 accreditati da "Allianz spa" a titolo di risarcimento del danno parentale per l'incidente stradale subito dal figlio Marco,
 - la quota di sua pertinenza pari alla metà di una porzione bifamiliare e del terreno circostante ubicati in Sant'Angelo di Piove di Sacco, del valore stimato di € 27.000,00,
 - la quota del 33.3% della "BFM Sound sas", peraltro risultata in perdita nel corso degli ultimi due esercizi e di valore presumibilmente nullo,
- per un totale di € 93.348,00,
- di aver compiuto nell'ultimo quinquennio:
 - la cessione di uno scooter Yamaha per l'importo di € 510,00,
 - l'alienazione in favore della moglie Tosca Badon della metà dell'unità immobiliare costituente la residenza familiare, ubicata in Sant'Angelo di Piove di Sacco, del valore stimato di € 250.000,00, defalcabili a non più di € 170.000,00 in caso di vendita giudiziaria, a fronte dell'assunzione da parte della medesima del mutuo ipotecario all'epoca residuo, pari ad € 170.341,74,

adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI, con richiesta di sospensione delle trattenute sullo stipendio effettuate a favore dell'INPS e del pagamento delle rate del finanziamento contratto con "Agos Ducato";

visti i chiarimenti resi a seguito dei rilievi formulati dal Giudice Delegato ed osservato, in particolare:



- essere stata per un verso fornita debita prova della necessità di procedere all'esecuzione di cure odontoiatriche per totali € 16.000,00 ancora residui, con un impatto mensile di € 444,00, anziché gli auto-dichiarati € 668,00,
- essere stato per altro verso chiarito l'effettivo valore del bene ceduto alla moglie, pari ad € 140.000,00 come da documentazione dimessa in data 22.6.23, rilevandosi di conseguenza l'inesistenza di una qualsiasi ipotesi di atto in frode ai creditori;

riscontrato quindi, in via preliminare, il ricorrere della competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza del ricorrente;

atteso poi che ai sensi dell'art. 65, secondo comma, CCI devono trovare applicazione anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

osservato che il debitore ha provveduto a depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI, consistente:

- 1) nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica),
- 2) nell'inventario dei beni del ricorrente,
- 3) nell'elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale,
- 4) nello stato di famiglia,
- 5) nell'elenco degli atti straordinari compiuti nell'ultimo quinquennio,
- 6) nell'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione:



- ha espresso un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione dimessa dall'istante,
- ha confermato che le difficoltà economiche del debitore derivano dalle vicissitudini più sopra descritte,
- ha confermato l'esistenza:
 - o di debiti per un totale di € 484.947,65,
 - o di un attivo da destinare ai creditori pari ad e 93.348,00 e costituito:
 - dal saldo del c/c aperto presso Banca Intesa per l'ammontare di € 63.000,00,
 - dalla quota di pertinenza di un immobile stimata in € 27.000,00,
 - dal corrispettivo della cessione a terzi della quota di pertinenza della "BMF Sound sas", presumibilmente pari a zero,
 - dalla quota del reddito eccedente le spese di mantenimento, pari in un triennio ad € 3.348,00;

osservato che stante l'evidente sproporzione tra le predette cifre deve pacificamente ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCI, sicché ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

riscontrata la correttezza del limite triennale individuato per la conclusione della procedura;

ricordato inoltre che l'apertura della procedura di liquidazione controllata comporterà la sospensione delle trattenute sullo stipendio effettuate a favore dell'INPS e del pagamento delle rate del finanziamento contratto con "Agos Ducato", giusta il disposto dell'art. 150 CCI, richiamato in proposito dal quinto comma dell'art. 270 CCI;



ritenuto, quanto alla determinazione della quota dello stipendio apprendibile alla procedura, come la stessa vada peraltro rideterminata in € 261,62, tenuto conto:

- di uno stipendio medio di € 2.089,00, dal momento che l'apertura della procedura comporterà appunto la sospensione della trattenuta operata mensilmente dall'INPS per € 298,33 (cfr. pag. 16 della relazione dell'OCC),
- di costi mensili di mantenimento da determinarsi in € 1.827,38 anziché in 1.995,38, poiché il gravare delle spese mediche va determinato nella minor somma di € 500,00 (comprensiva di € 444,00 per le spese odontoiatriche sopra menzionate e di ulteriori € 56,00 per ogni ulteriore evenienza), anziché gli auto-dichiarati € 668,00;

atteso infine che, sebbene ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore, nella fattispecie non è peraltro possibile procedere in tal senso dal momento che l'avv. Villani non risulta iscritta nell'apposito albo dei gestori della crisi d'impresa;

P. Q. M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GIAMPIETRO MIRIMIN (C.F. MRMGPT63B06I257R), residente a Sant'Angelo di Piove di Sacco in via Artusi n. 7;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Guido Marzella;
- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Alessia Zantomio;
- 4) determina nella somma di € 261,62 la quota dello stipendio apprendibile alla procedura;
- 5) precisa che a far data dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione stessa, potrà essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



- 6) dispone conseguentemente la sospensione:
 - delle trattenute sullo stipendio effettuate a favore dell'INPS,
 - del pagamento delle rate del finanziamento contratto con "Agos Ducato";
- 7) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
- 8) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 9) dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - provveda a trascrivere la presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati oggetto della procedura,
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica



in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023

Il Giudice estensore

dott. Guido Marzella

Il Presidente

dott.ssa Caterina Santinello

